



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 32

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Bigon, Giacomo Possamai, Camani, Montanariello, Zanoni e Zottis

**“CODICE ROSA”: PERCORSO DI SOCCORSO E ASSISTENZA NELLE
UNITÀ OPERATIVE DEI PRONTO SOCCORSO DEGLI OSPEDALI
PUBBLICI E PRIVATI ACCREDITATI DELLE AZIENDE ULSS,
AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA E AZIENDA OSPEDALIERO-
UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA PER LE DONNE CHE
SUBISCONO VIOLENZA**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 12 febbraio 2021.

“CODICE ROSA”: PERCORSO DI SOCCORSO E ASSISTENZA NELLE UNITÀ OPERATIVE DEI PRONTO SOCCORSO DEGLI OSPEDALI PUBBLICI E PRIVATI ACCREDITATI DELLE AZIENDE ULSS, AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA E AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA PER LE DONNE CHE SUBISCONO VIOLENZA

Relazione:

Con “violenza di genere” si indicano tutte le forme di violenza che colpiscono un vasto gruppo di persone discriminate in base al sesso. La gamma di comportamenti, condotte attive e omissive, anche ripetute nel tempo, comprende le vessazioni psicologiche, i ricatti, le minacce, le varie forme di violenza sessuale, le persecuzioni, fino al femminicidio e all’uxoricidio.

La violenza di genere, oltre a essere una violazione dei diritti umani, è un grave problema di salute pubblica. Anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) è scesa in campo contro la violenza sulle donne. Stime globali pubblicate dall’OMS indicano che circa il 35% delle donne di tutto il mondo ha subito violenze sessuali o fisica.

Nel maggio 2016 all’Assemblea mondiale della sanità, gli Stati membri hanno approvato un piano d’azione globale per rafforzare il ruolo dei sistemi sanitari nell’affrontare la violenza interpersonale, in particolare quella di genere.

L’OMS prevede di sostenere gli sforzi dei Paesi per documentare e misurare questo tipo di violenza e le sue conseguenze e di sviluppare linee guida e strumenti di attuazione per rafforzare la risposta del settore sanitario.

Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha approvato, in data 7 aprile 2011, la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica. La convenzione è stata aperta alla firma l’11 maggio 2011, in occasione della 121ª Sessione del Comitato dei Ministri a Istanbul (per questo motivo ha preso la denominazione di “Convenzione di Istanbul”). La Convenzione, oltre che a prevenire la violenza, è finalizzata a favorire la protezione delle vittime e impedire l’impunità dei colpevoli.

L’Italia ha ratificato la Convenzione di Istanbul con la legge 27 giugno 2013, n. 77 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011. (13G00122)”.

Successivamente la legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” ha previsto all’articolo 1, comma 790, che sia istituito, nelle aziende sanitarie e ospedaliere, un percorso di protezione denominato «Percorso di tutela delle vittime di violenza», con la finalità di tutelare le persone vulnerabili vittime della altrui violenza, con particolare riferimento alle vittime di violenza sessuale, maltrattamenti o atti persecutori (stalking).

In data 24 novembre 2017 il Consiglio dei Ministri ha approvato il D.P.C.M. “Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza” con il quale è stato individuato un “percorso”, dedicato alle donne che subiscono violenza, con l’obiettivo di fornire un intervento adeguato e integrato nel trattamento delle conseguenze fisiche e psicologiche della violenza medesima.

Il D.P.C.M. prevede che le Regioni, in virtù della loro competenza di tipo concorrente in materia di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi socio-sanitari ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, debbano adoperarsi affinché le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere diano puntuale attuazione alle Linee guida nazionali.

Con la presente legge, pertanto, la Regione del Veneto (che in materia di violenza contro le donne ha già adottato la legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne") intende dare piena attuazione alle suindicate Linee guida nazionali garantendo la piena omogeneità applicativa su tutto il territorio regionale. Perciò individua, presso le Unità Operative di Pronto Soccorso degli ospedali pubblici e privati accreditati del Veneto, percorsi clinico-assistenziali volti ad assicurare la piena assistenza alla donna che ha subito violenza, garantendo la tempestività dei necessari interventi, la protezione e il pieno rispetto della riservatezza (articolo 1).

Le suddette finalità vengono realizzate mediante:

- l'individuazione, in ogni Unità Operativa di Pronto Soccorso di almeno due referenti per le problematiche relative alla violenza contro le donne; l'elaborazione di un progetto di formazione specifica del personale sanitario che opera nelle suddette Unità Operative e presso il SUEM, in modo tale che possa procedere a un tempestivo riconoscimento di ogni segnale di violenza, anche non dichiarata;*
- l'individuazione in ogni Unità Operativa di Pronto Soccorso di un'area protetta separata che assicuri alla donna la necessaria riservatezza e, nel caso di trasferimento dalle Unità Operative di Pronto Soccorso ad altra struttura, idoneo accompagnamento e protezione;*
- l'adeguamento dei sistemi informativi degli ospedali pubblici e privati accreditati in modo tale che sia garantita una rete informativa unica su tutto il territorio regionale che consenta di verificare tempestivamente se la donna sia stata precedentemente accolta in altro Pronto Soccorso per aver subito violenza (articolo 3).*

In conformità a quanto previsto dalle Linee guida nazionali la presente legge prevede che le Unità Operative di Pronto Soccorso degli ospedali pubblici e privati accreditati inviino i dati relativi agli interventi effettuati su donne vittime di violenza (articolo 4) alle rispettive Aziende ULSS, Azienda ospedaliera di Padova e Azienda ospedaliero-universitaria integrata di Verona, che a loro volta li trasmettono ai competenti uffici dell'Area Sanità e Sociale, con modalità e periodicità individuate dalla Giunta regionale.

La legge prevede, infine, la clausola valutativa (articolo 5), per il monitoraggio sull'applicazione della legge medesima e la norma finanziaria (articolo 6) per le spese legate alla formazione del personale e le prime spese di adeguamento dei sistemi informativi.

“CODICE ROSA”: PERCORSO DI SOCCORSO E ASSISTENZA NELLE UNITÀ OPERATIVE DEI PRONTO SOCCORSO DEGLI OSPEDALI PUBBLICI E PRIVATI ACCREDITATI DELLE AZIENDE ULSS, AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA E AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA PER LE DONNE CHE SUBISCONO VIOLENZA

Art. 1 - Finalità.

1. Con la presente legge la Regione del Veneto intende dare piena attuazione a quanto previsto dal D.P.C.M. 24 novembre 2017 “Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne che subiscono violenza”.

2. Nelle Unità Operative di Pronto Soccorso degli ospedali pubblici e privati accreditati delle Aziende ULSS, dell’Azienda ospedaliera di Padova, dell’Azienda ospedaliero-universitaria integrata di Verona (di seguito denominate: Unità Operative di Pronto Soccorso) vengono adottati percorsi clinico-assistenziali volti ad assicurare la piena assistenza alla donna che ha subito violenza, garantendo la tempestività dei necessari interventi, la protezione e il pieno rispetto della riservatezza.

3. Alla donna vittima di violenza deve essere riconosciuta una codifica di urgenza relativa, definita “codice rosa”, che determina l’attivazione del percorso previsto dalla presente legge, salvo che non sia necessario attribuire un codice di emergenza.

Art. 2 - Definizioni.

1. Per quanto riguarda la definizione di violenza e l’individuazione delle donne destinatarie della presente legge si rinvia a quanto previsto dall’articolo 3 della Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica del Consiglio d'Europa dell’11 maggio 2011.

Art. 3 - Misure organizzative.

1. Per realizzare le finalità di cui all’articolo 1 la Giunta regionale, garantendo la piena omogeneità applicativa su tutto il territorio, provvede ad adottare idonee misure organizzative mediante:

- a) l’individuazione, in ogni Unità Operativa di Pronto Soccorso, di almeno due referenti per le problematiche relative alla violenza contro le donne;
- b) l’elaborazione di un progetto di formazione specifica del personale sanitario, che opera nelle Unità Operative di Pronto Soccorso e presso il SUEM, in modo tale che possa procedere a un tempestivo riconoscimento di ogni segnale di violenza, anche non dichiarata;
- c) l’individuazione, in ogni Unità Operativa di Pronto Soccorso, di un’area protetta separata che assicuri alla donna la necessaria riservatezza. Tale area rappresenta il luogo di prima accoglienza e ascolto e, se possibile, l’unico luogo in cui la donna viene visitata e sottoposta agli eventuali accertamenti clinico-strumentali. Nel caso di trasferimento dalle Unità Operative di Pronto Soccorso ad altra struttura alla donna vengono garantiti accompagnamento e protezione adeguati.

2. In ogni Unità Operativa di Pronto Soccorso deve essere presente materiale informativo, comprensibile anche alle donne straniere, in materia di violenza contro le donne.

3. La Giunta regionale adegua i sistemi informativi degli ospedali pubblici e privati accreditati delle Aziende ULSS, Azienda ospedaliera di Padova e Azienda ospedaliero-universitaria integrata di Verona, in modo tale che sia garantita una rete informativa unica su tutto il territorio regionale finalizzata all'interscambio delle informazioni, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE".

Art. 4 - Raccolta dati.

1. Le Unità Operative di Pronto Soccorso inviano i dati relativi agli interventi effettuati su donne vittime di violenza alle rispettive Aziende ULSS, Azienda ospedaliera di Padova e Azienda ospedaliero-universitaria integrata di Verona, che a loro volta li trasmettono ai competenti uffici dell'Area Sanità e Sociale, con modalità e periodicità individuate dalla Giunta regionale.

Art. 5 - Clausola valutativa.

1. La Giunta regionale predispone una relazione annuale, che trasmette alla competente Commissione consiliare, contenente il monitoraggio del fenomeno della violenza contro le donne e la valutazione sugli effetti applicativi della presente legge, con particolare riguardo a quanto previsto dagli articoli 3 e 4.

Art. 6 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 150.000,00 per l'esercizio 2021, si fa fronte con le risorse allocate Missione 13 "Tutela della Salute", Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria"; contestualmente le risorse allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", sono ridotte di euro 150.000,00 nell'esercizio 2021 del bilancio di previsione 2021-2023.

Art. 7 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Finalità.....	3
Art. 2 - Definizioni.....	3
Art. 3 - Misure organizzative.....	3
Art. 4 - Raccolta dati.....	4
Art. 5 - Clausola valutativa.....	4
Art. 6 - Norma finanziaria.....	4
Art. 7 - Entrata in vigore.....	4